



Comune
di Milano

**DIREZIONE SERVIZI CIVICI E
MUNICIPI**

Direzione Operativa Ambito 2 Area
Municipi
Municipio 8

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA NEI
LUOGHI NATURALI DI AGGREGAZIONE"
PRESSO GLI SPAZI DEL CENTRO CIVICO
DI VIA QUARENGHI N. 21.
SETTEMBRE>DICEMBRE 2024**

IL RUP
PAOLA POZZI

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
------	------	-------------	------	------	------

SOMMARIO

SEZIONE 1.....	3
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	3
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	3
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.6 – ONERI.....	4
ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	4
SEZIONE 2.....	5
DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	5
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	5
ART. 2.4- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 2.5- PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO	6
SEZIONE 3.....	7
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	7
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO.....	7
ART. 3.2 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE -.....	7
ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	7
ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	8
ART. 3.6 – REFERENTI DELL'AFFIDATARIO.....	9
ART. 3.7 – PERSONALE.....	9
ART. 3.8– AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	11
ART. 3.9 – SICUREZZA.....	11
ART. 3.10 – SUBAPPALTO.....	12
SEZIONE 4.....	12
DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
ART. 4.1 ANTICIPAZIONE.....	12
ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	12
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	14
ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	14
ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	15
SEZIONE 5.....	15
CAUZIONE E GARANZIE.....	15
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO.....	15
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	15
SEZIONE 6.....	16
NORME FINALI.....	16
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	16
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO.....	18
ART. 6.3 - RECESSO.....	18
ART. 6.4 - RESPONSABILITA'.....	18
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	18
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE.....	18
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	18
ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	18

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Affidatario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio/la fornitura oggetto del presente documento;
- *Codice* Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- *RUP* Responsabile Unico del Procedimento;
- *DEC* Direttore Esecuzione contratto,

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio consistente nella realizzazione del progetto "*Educativa di Strada nei luoghi naturali di aggregazione*" presso gli spazi del Centro Civico di Via Quarenghi n. 21.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Gli eventi e le iniziative proposte saranno svolte presso la sede del Municipio 8, in Via Quarenghi n. 21, rivolti a ragazzi e gruppi di giovani nella fascia di età dai 14 ai 24 anni, con l'obiettivo di creare percorsi di empowerment al fine di favorire momenti di aggregazione e un uso consapevole degli spazi pubblici in cui i giovani trascorrono il tempo libero (giardini, parchi, piazze ecc....)

Gli interventi si svolgeranno nel periodo settembre/dicembre 2024 e dovranno concludersi entro l'anno 2024.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo stimato dell'affidamento risulta pari a € 9.000,00 IVA inclusa, e oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza pari a zero.

ART. 1.6 - ONERI

Gli oneri in carico all'Affidatario e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. AFFIDATARIO:

Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per dell'organizzazione complessiva, comprensivi dei costi di materiali e attrezzature;
- tutti i costi per l'acquisizione di licenze, permessi, autorizzazioni, nulla osta previsti dalle norme vigenti;
- il riordino e la pulizia delle aree interessate;
- ogni altro onere esecutivo inerente il servizio in oggetto;
- gli oneri e le responsabilità previsti dalla normativa in materia di sicurezza; tutte le attrezzature e i materiali utilizzati dovranno essere a norma.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- se richiesti la messa a disposizione di locali siti presso la sede del Municipio 8;
- la messa a disposizione delle informazioni utili per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente CSA;

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

La sede in cui si svolgeranno le proposte e le iniziative facenti parte del progetto è individuata presso la sede del Municipio 8, in Via Quarenghi n. 21; le iniziative saranno rivolte a ragazzi e gruppi di giovani nella fascia di età dai 14 ai 24 anni.

ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ

OMISSIS

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- la Domanda e il Modello Preventivo;

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

Non si tratta di contratto a misura.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.4 (Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (Recesso);

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.;

Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il "Patto di Integrità".

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità s'intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Allegato 2

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti all'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. tramite inserimento dello stesso su piattaforma del mercato elettronico (Aria/Sintel) con modalità affidamento diretto e successiva sottoscrizione digitale dello stesso.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Affidatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’Affidamento del servizio in oggetto avrà durata fino al 31/12/2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 31 co.2 lett. c) dell’all. II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, a firma del RUP, per la durata contrattuale.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L’Amministrazione fermo restando quanto previsto all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa verifica dei requisiti dell’affidatario salvo quanto disposto dall’art. 52, si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l’Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

Nel caso di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza si richiama l’art.50 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE

Non prevista.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP ai sensi del D.lgs. 36/2023 compilando apposito verbale sottoscritto dall’Affidatario ed inviato al RUP entro 5 giorni.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell’esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All’Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell’Affidatario chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui

l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art. 121 comma 5 del D.Lgs 36/2023).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

	DESCRIZIONE:	Valore percentuale penalità/ Valore – importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 del presente CSA "Inizio e durata della prestazione" verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del.....:	1‰
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'Affidatario ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1‰
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio di urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1‰

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.6 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dovrà indicare, prima dell’inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell’Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell’esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell’esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all’occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

L’Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all’esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l’unica interfaccia amministrativa dell’Amministrazione nei confronti dell’Affidatario.

ART. 3.7 – PERSONALE**1. Obblighi dell’affidatario**

L’Affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L’Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Affidatario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr Art.11 – comma 6 - del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare al RUP prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

L'Affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto pertanto l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice.
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche.

ART. 3.9 – SICUREZZA

1. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Via Tunisia, 50 - 20124 Milano (tel. 0248015228).
- c. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Affidatario si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto di cui al presente CSA.

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

- Si rinvia a quanto previsto dall'art.125 - comma 1 e s.m.i. del Codice dei contratti.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con unico pagamento all'esito positivo della verifica della regolare prestazione del servizio.
2. La fattura elettronica o altro idoneo documento di pagamento dovrà essere intestato e inviato a:

Comune di Milano –Municipio 8

Cod. Fiscale 01199250158

via Quarenghi n. 21

20151 – Milano

Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (o Codice IPA) **GNVHOZ** (prestare attenzione in quanto si tratta della lettera O, non di uno zero) che identifica il Municipio 8 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. La fattura o altro idoneo documento di pagamento dovrà essere in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara, riportato nel corpo del contratto);
 - l'importo contrattuale espresso in euro;
 - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice IBAN - ecc.).
 - tutti i dettagli delle singole voci che compongono l'importo complessivo
 - ogni altra indicazione utile.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, **entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi**, effettua la verifica della regolare esecuzione della prestazione ed emette il relativo certificato che viene trasmesso per accettazione all’Affidatario, il quale deve firmarlo entro **5 giorni** dal ricevimento. All’atto della firma l’Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica della regolare esecuzione della prestazione.

Acquisita la firma dell’Affidatario, il RUP emette il certificato di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione della fattura e previa acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
--

- Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Affidatario fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Nei casi previsti dall’art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso a Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
- E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Affidatario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Affidatario.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre **30 giorni naturali e consecutivi (1)** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo entro **5 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento. All'atto della firma l'Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione al pagamento di tutte le prestazioni eseguite nel caso di pagamento unico e/o al saldo delle prestazioni eseguite nel caso di più pagamenti.

ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi in quanto trattasi di servizio singolo e non protratto nel tempo.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - Affidatario

L'affidatario è esonerato dalla costituzione della garanzia.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA
--

L'Affidatario è obbligato a disporre di una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza di pagamento di imposte e tasse; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 2. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 3. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 4. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 5. subappalto non autorizzato;
 6. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 7. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
 8. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 9. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
 10. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato.
 11. nel caso il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 12. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 13. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 14. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
 15. se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1 (rinvio alla lettera di richiesta preventivo).

16. mancata osservanza da parte del personale dell’Affidatario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013.
17. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
18. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- a. Qualora l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall’Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.
- b. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.
- Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Affidatario un’indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall’Affidatario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
 - spese sostenute dall’Affidatario;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA’

- L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi

natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

- È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell'affidamento e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.

Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO e RUP

PAOLA POZZI

*(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)*

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE**
